

Utilitalia - Prot. n. 150/2019/AR/E – FF/am
AIRU – Prot. n. //2019/

DCO 637/2018/R/TLR

“Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento. Inquadramento generale e primi orientamenti”

Osservazioni AIRU - Utilitalia

PREMESSA

Le Associazioni manifestano generale apprezzamento per il percorso regolatorio intrapreso dall'Autorità, improntato su principi di gradualità e proporzionalità che tengono in adeguata considerazione sia le specificità del settore, sia le caratteristiche dei gestori del servizio.

Si ritiene opportuno evidenziare alcune particolari considerazioni inerenti a due ambiti di intervento delineati nel DCO in esame, ovvero: i) la trasparenza della determinazione del prezzo e ii) il monitoraggio dei prezzi da parte di ARERA. A tal fine, si fa riferimento all'art. 10 comma 17 lettera c) del d. lgs. n. 102/14, in base al quale l'ARERA individua modalità con cui sono resi pubblici, da parte dei gestori delle reti, i prezzi per la fornitura del calore. Come già espresso in altre proficue occasioni di confronto, si manifesta una generale perplessità in merito al reale perimetro di azione riservato dalla legge primaria all'autorità di regolazione, relativamente all'eventuale definizione di obblighi che vadano oltre il semplice ambito della pubblicità dei prezzi e che sembrerebbero più idonei a settori caratterizzati dalla presenza di tariffe regolate, non ravvisabili invece nel servizio del teleriscaldamento.

Sotto il profilo della **trasparenza della determinazione del prezzo**, richiamando le osservazioni già presentate in occasione del Focus Group dello scorso 30 ottobre, si ritiene fondamentale ribadire la piena condivisione degli obiettivi primari di tale intervento regolatorio, ovvero la tutela del consumatore e la necessità di garantire la concorrenza ex- ante. Si ritiene, tuttavia, che la determinazione del prezzo del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento risponda in primis a logiche ed esigenze degli operatori rispetto alle dinamiche di mercato e, dunque, anche a esigenze di competitività rispetto ai vettori energetici alternativi, garantendo al contempo le esigenze di copertura degli investimenti degli operatori, la tutela del capitale investito ed una efficace gestione del rischio.

In ragione di quanto sopra esposto, la semplice messa a disposizione, da parte dei gestori ed a favore del singolo cliente finale, di informazioni chiare ed univoche in merito al prezzo, garantisce di fatto la realizzazione degli obiettivi di trasparenza correttamente previsti dall'Autorità. È infatti solo attraverso queste informazioni e, quindi, nel pieno interesse del gestore, che il cliente finale può scegliere consapevolmente di ricorrere al servizio del teleriscaldamento piuttosto che ad altre modalità di riscaldamento alternative.

Per quanto sopra esposto, secondo le scriventi associazioni appare pienamente esaustivo che i gestori forniscano ai clienti finali l'informazione sul prezzo offerto e sulle modalità di aggiornamento, garantendo quindi la necessaria coerenza tra l'aggiornamento stesso ed il prezzo che viene comunicato in bolletta, ma non si ravvedono i presupposti che giustifichino la necessità di fornire informazioni sulle strutture di determinazione dei prezzi adottati dai gestori, presupposti che non si ravvisano in nessun altro contesto di mercato competitivo.

Al contrario, si ritiene che la disponibilità di informazioni sui criteri di definizione dei prezzi (disponibilità che caratterizza in primis i settori sottoposti a regolazione tariffaria, e ciò per evidenti ragioni), per loro natura molto tecniche, specifiche e scarsamente standardizzabili, potrebbe indurre il cliente finale a valutazioni errate o distorte in merito all'eventualità o meno di continuare a ricorrere al servizio. In tal senso si intravedono potenziali rischi per la promozione del settore del teleriscaldamento (finalità prevista dal D. Lgs. 102/14), la tutela del capitale investito e la stabilità dei ricavi degli esercenti.

In considerazione di quanto sopra esposto, in un'ottica di piena collaborazione, si propone che, al fine di garantire un maggior grado di trasparenza contrattuale e di fornire direttamente al singolo potenziale cliente maggiori informazioni riguardo il prezzo di fornitura del teleriscaldamento in fase di scelta dei servizi alternativi di climatizzazione e della tecnologia da cui servirsi, sia predisposta e fornita dagli operatori **una scheda informativa** definita sulla base delle caratteristiche specifiche del cliente (consumo, potenza, ecc.), che riporti la stima della **spesa complessiva annua del servizio** di teleriscaldamento, determinata sulla base del livello di prezzo del teleriscaldamento di interesse del cliente, in vigore al momento della richiesta.

Si ritiene, infatti, che tale strumento possa rappresentare un veicolo utile per rendere fruibile al potenziale cliente le informazioni fondamentali e necessarie ad un eventuale confronto semplice e immediato sulla stima della spesa prevista annua con le alternative tecnologiche presenti sul mercato della climatizzazione.

Sotto il profilo del **monitoraggio dei prezzi da parte di ARERA** ed in accordo con quanto sopra esposto circa la possibilità da parte dei clienti finali di poter già avere a disposizione informazioni chiare e trasparenti sul prezzo del servizio di teleriscaldamento al fine di poterlo raffrontare con altri sistemi di riscaldamento, si manifesta apprezzamento circa l'orientamento dell'Autorità di adottare un sistema di monitoraggio dei prezzi semplificato, in cui non sia prevista la definizione di utente – tipo. Tuttavia, la notevole differenziazione delle strutture di prezzo applicate dai diversi gestori - come peraltro riportato anche nel DCO in esame - derivante dalle differenze impiantistiche dei sistemi di teleriscaldamento, potrebbe comunque comportare l'impossibilità di implementare un sistema di monitoraggio basato su strutture standardizzate e quindi su valori omogenei. Peraltro, come già ribadito nel corso dei focus group precedenti, non si ravvede la necessità, né l'opportunità, che il monitoraggio sia finalizzato a valutare, da parte di ARERA, la corretta applicazione dei prezzi agli utenti.

In merito invece alle **disposizioni in tema di prestazioni ambientali**, nel condividere l'orientamento secondo cui i sistemi di teleriscaldamento possono assicurare significativi benefici di carattere ambientale rispetto all'utilizzo di sistemi di climatizzazione di tipo tradizionale e, quindi, nell'ottica di favorire la promozione del settore, si ritiene che la pubblicazione delle caratteristiche ambientali del servizio debba

comunque rimanere configurata come semplice facoltà dei gestori, senza la necessità di particolari obblighi in materia.

In ogni caso, in relazione agli esempi grafici inerenti le informazioni sulle caratteristiche ambientali, si osserva che il grafico sulle emissioni evitate non dovrebbe essere riferito alla singola rete, in quanto poco rappresentativo rispetto al contesto territoriale nel quale essa si colloca, bensì ad un'area geografica nella quale vi possono essere più reti che contribuiscono a ridurre le emissioni di un territorio.

Si vuole esprimere poi una considerazione circa le **tempistiche di entrata in vigore della disciplina regolatoria**. Si ritiene, infatti, che l'intero percorso regolatorio intrapreso da ARERA veda i gestori impegnati nello stesso arco temporale su molteplici ed articolati fronti, pertanto si ritiene si possano riconsiderare le tempistiche individuate nel DCO in esame, prevedendo che l'entrata in vigore del provvedimento sulla trasparenza del servizio sia traslata al 1 gennaio 2021, al fine di consentire ai gestori un arco temporale sufficiente per adeguarsi alle disposizioni previste dal provvedimento. In tal modo, le misure di gradualità previste con riferimento ai contenuti minimi dei contratti di fornitura ed agli obblighi di trasparenza dei documenti di fatturazione manterrebbero le stesse scadenze rispettivamente specificate nella Tabelle 1 e 2 della consultazione in oggetto, ma a partire dai termini di decorrenza sopra proposti.

Infine si ritiene che quanto prospettato da ARERA in materia di esclusione dei cosiddetti "grandi utenti" (con potenza superiore ai 350 kW) dalla applicazione disciplina della regolazione della qualità commerciale possa essere esteso, per le stesse ragioni ed argomentazioni, anche alla trasparenza del servizio di teleriscaldamento.

Nel seguito si riportano le osservazioni agli spunti specifici di consultazione.

OSSERVAZIONI PUNTUALI

Obiettivi dell'intervento di regolazione

S1. *Si condividono gli obiettivi generali e specifici dell'intervento di regolamentazione? Motivare la risposta.*

R1. Pur condividendo gli obiettivi generali individuati da ARERA volti a garantire adeguati strumenti per assicurare la concorrenza ex ante e la tutela del consumatore, in accordo con quanto esposto in premessa si ritiene che gli obiettivi specifici dell'intervento regolatorio non dovrebbero comprendere gli obblighi di trasparenza della modalità di determinazione dei prezzi e gli obblighi in tema di trasparenza delle prestazioni ambientali.

Disposizioni generali

Road map

S2. *Si condivide la road map proposta? Motivare la risposta*

R2. In accordo con quanto esposto in premessa, si ritiene che le tempistiche proposte nella *road map* siano sfidanti se si considerano le contestuali tempistiche prospettate per la progressiva attuazione di altri provvedimenti regolatori (TUAR e RQCT), pertanto si propone di riconsiderare la data di entrata in vigore di tale provvedimento, trasladandola al 1 gennaio 2021.

Periodo di regolazione

S3. *Si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione? Motivare la risposta.*

R3. In linea con quanto sopra esposto, si condivide la durata proposta per il primo periodo di regolazione purché la data di entrata in vigore del provvedimento sia posticipata di un anno.

Si condivide inoltre la previsione di un periodo iniziale di regolazione di tre anni con possibilità di intervento prima del termine nel caso di necessità di interventi correttivi; si ritiene anche corretta la possibilità di valutare, alla fine dei primi tre anni, una eventuale revisione della disciplina della trasparenza. Infatti, la novità della disciplina e l'adeguamento dei sistemi ai nuovi obblighi potrebbe far emergere, durante il primo periodo, elementi o criticità al momento sconosciuti.

Operatori soggetti alla disciplina sulla trasparenza

S4. *Si condivide l'applicazione delle nuove regole di trasparenza sulla base delle soglie dimensionali proposte nell'ambito del DCO 413/2018/R/tlr? Motivare la risposta.*

R4. Si condivide

Si condividono le soglie dimensionali, ma si rimarca che per gli utenti di grandi dimensioni (superiori a 350 kW), sempre alla luce del fatto che sono "capacitati", si chiede non vengano applicate le norme della presente disciplina.

Per quanto riguarda, invece, le soglie dimensionali per l'applicazione delle nuove regole di trasparenza, ai fini della determinazione dei "micro-esercenti" si ritiene più coerente e adeguato considerare una potenza compresa tra 0 e 12 MW in linea con quanto stabilito nel TUAR (deliberazione n. 24/2018/R/tlr e smi) secondo cui "esercenti di minori dimensioni sono gli esercenti aventi meno di 750 utenti e una potenza complessivamente contrattualizzata inferiore a 12 MW".

Inoltre al punto 5.7, laddove non sia presente una potenza contrattuale per il singolo cliente, il DCO propone di far riferimento alla potenza convenzionale, determinata a partire dall'energia termica erogata nel 2017, sulla base dei criteri di cui al par. 3.13 del DCO 413/2018.

Come già proposto nelle precedenti osservazioni al DCO 413/2018 (punto R2), si chiede all'Autorità di poter calcolare, in alternativa, la potenza convenzionale partendo dalla portata contrattuale di ogni singolo cliente. Infatti, in molti casi, i contratti fanno riferimento alla portata contrattuale, dal momento che l'unico elemento di controllo e regolazione a disposizione del Gestore è la valvola che regola la portata del fluido "primario", mentre per controllare la potenza sarebbe necessario intervenire sulla centralina di termoregolazione installata a bordo della sottocentrale che è di proprietà del cliente.

Infine, si fa notare che il metodo di calcolo della potenza convenzionale, utilizzando l'energia totale erogata all'utenza nell'anno 2017, non tiene conto dei casi in cui la fornitura di calore sia inferiore all'anno (ad esempio cessazione di un'utenza nei primi mesi del 2017 oppure attivazione di un'utenza negli ultimi mesi del 2017).

Soggetti non verticalmente integrati

S5. *Si condivide quanto prospettato in tema di attribuzione degli obblighi di trasparenza in assenza di integrazione verticale? Motivare la risposta.*

R5. Si condivide

Tempistiche di entrata in vigore della regolazione

S6. *Si condivide quanto prospettato in tema di tempistiche di entrata in vigore della regolazione? Motivare la risposta.*

R6. Si veda quanto esposto in premessa ed alle risposte agli spunti S2 e S3.

Disposizioni in materia di trasparenza dei contratti di fornitura

S7. *Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei contratti? Motivare la risposta.*

R7. Si condivide quanto prospettato in materia di trasparenza dei contratti, ad eccezione dell'obbligo di inserire al loro interno le modalità di determinazione del prezzo, in accordo con quanto espresso in premessa.

Si ritiene inoltre che, come già rappresentato nelle osservazioni alle slide dello scorso 30 ottobre, tra gli elementi obbligatori da inserire nei contratti, relativamente ai parametri di fornitura, non possa essere indicata la pressione in quanto essa dipende dalle condizioni di ritorno del fluido vettore, a seguito dell'avvenuto scambio termico, il quale si realizza in conseguenza delle esigenze di utilizzo del cliente.

Per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura eventualmente potranno fornirsi dei range all'interno dei quali i parametri tecnici possono variare a seconda del periodo della fornitura (periodo inteso non solo estate/inverno, ma variabile nel giorno...).

Si condivide la proposta di poter inserire in allegato al contratto i contenuti minimi.

Infine per l'adeguamento dei contratti in essere, poiché gli esercenti di maggiori dimensioni sono effettivamente più "capaci", ma hanno un numero di contratti enormemente più elevato dei piccoli, si propone di uniformare a tre anni il periodo per tutti gli esercenti.

Disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi

- S8.** *Si condivide quanto prospettato in materia di pubblicazione dei prezzi? Motivare la risposta.*
- S9.** *Si condividono le proposte in tema di trasparenza delle modalità di determinazione ed aggiornamento dei prezzi? Motivare la risposta.*

R8. Si condivide quanto prospettato da ARERA in materia di pubblicazione del prezzo di riferimento da parte dei gestori.

R9. Per quanto esposto in premessa si ritiene che non possano essere rese pubbliche, le modalità di determinazione dei prezzi.

Disposizioni in materia di fatturazione e pagamenti

- S10.** *Si condivide quanto prospettato in tema di elementi minimi, trasparenza e altri obblighi di fatturazione? Motivare la risposta.*

R10. Per quanto riguarda le informazioni inerenti l'aggiornamento dei corrispettivi, l'inserimento delle fonti normative o contrattuali alla base dell'aggiornamento, nonché l'inserimento, su richiesta del cliente, degli elementi necessari a ripercorrere le modalità di calcolo dei corrispettivi applicati qualora l'aggiornamento del prezzo avvenga su base analitica, si evidenzia che gli stessi determinerebbero un significativo appesantimento del documento di fatturazione senza fornire un reale valore aggiunto all'effettivo livello di informazione del cliente finale, pertanto si ritiene non debbano essere inseriti all'interno del documento di fatturazione. Con specifico riferimento alle modalità di calcolo dei corrispettivi, si rinvia comunque a quanto ampiamente argomentato in merito alla trasparenza dei criteri di determinazione del prezzo.

Misure di gradualità

S11. *Si condividono le misure proposte per la gradualità di applicazione di alcuni obblighi di trasparenza nella fatturazione agli utenti? Motivare la risposta.*

R11. Si condivide, fatta salvo la proposta di traslare l'entrata in vigore di tali misure di un anno, in linea con quanto esposto precedentemente in tema di tempistiche di entrata in vigore del provvedimento.

Ulteriori obblighi inerenti la fatturazione e le informazioni sui consumi

S12. *Si condivide quanto prospettato in tema di ulteriori obblighi inerenti fatturazione e pagamenti? Motivare la risposta.*

R12. Si condivide.

Obblighi di trasparenza in materia di qualità del servizio

S13. *Si condivide quanto prospettato in tema di trasparenza sulla qualità del servizio? Motivare la risposta.*

R13. In linea generale si condividono le proposte in oggetto.

Disposizioni in tema di prestazioni ambientali

S14. *Si condivide quanto prospettato in tema di obblighi di trasparenza in materia ambientale? Motivare la risposta.*

R14.

Si ritiene che fornire, in bolletta, l'informazione relativa alla composizione delle fonti energetiche utilizzate per singola rete risulti essere molto oneroso, rispetto all'effettivo beneficio percepito dal cliente finale.

Al fine di garantire un'efficienza economica da un lato e massima trasparenza nei confronti dei clienti dall'altro, si propone che tale informazione possa essere illustrata a livello di aggregato societario qualora il cliente ne faccia richiesta, così anche come previsto dalla stessa Direttiva 2018/2011 (ed eventualmente il gestore abbia la facoltà di pubblicarla sul proprio sito internet).

In accordo con quanto esposto in premessa, si ritiene, vista l'onerosità economica, debba essere lasciata libera facoltà al gestore in merito alla possibilità o meno di rendere disponibili le caratteristiche ambientali dei sistemi di teleriscaldamento. Infatti, la scelta dei parametri dovrebbe derivare da una volontaria strategia promozionale dell'operatore, normalmente attivata su una determinata area geografica e non su una singola rete. Infine, per quanto riguarda la classificazione RSU proposta nel Grafico 1, si evidenzia che andrebbe considerata la definizione aggiornata del RUR (Rifiuto Urbano Residuo) e che tale combustibile è diviso fra frazione biodegradabile e non biodegradabile.

Disposizioni in materia di monitoraggio dei prezzi

S15. *Si condivide quanto prospettato in tema di monitoraggio prezzi? Motivare la risposta.*

R15. Si condivide quanto prospettato da ARERA in tema di un sistema semplificato di monitoraggio prezzi, senza che sia prevista l'individuazione di un utente – tipo, ma non si ritiene che le modalità di determinazione dei prezzi debbano essere rese note nell'ambito di tale monitoraggio da parte di ARERA.